

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1721)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1961 (V. Stampato n. 3112)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 1961*

Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione ».